# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3002

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIVETTI, MAGISTRONI, FRONTINI, POLLI, MAURIZIO BALOCCHI, FLEGO, BAMPO, ORESTE ROSSI, MAGNABOSCO, ARRIGHINI, GIANMARCO MANCINI, ONGARO, ALDA GRASSI, MARIA CRISTINA ROSSI, BERTOTTI, AIMONE PRINA, DOSI, METRI, LATRONICO, MAZZETTO, MATTEJA, BORGHEZIO, TERZI**

—

Legge quadro sull'associazionismo sociale

*Presentata il 30 luglio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'assoluta anarchia che caratterizza il vastissimo panorama delle associazioni operanti in campo sociale si pone come un intollerabile limite alla efficacia ed alla stessa credibilità dell'azione di quanti, nell'ambito di queste organizzazioni, si prodigano per un effettivo miglioramento della qualità della vita. Infatti, l'assenza di parametri e discriminanti che forniscono garanzie circa la rappresentatività e l'utilità sociale di dette associazioni, consente una incontrollata proliferazione di organizzazioni pretestuose, spesso finalizzate al conseguimento di obiettivi strumentali e interessi privati. Non a caso un gran numero di associazioni risultano essere strettamente legate a « carozzoni » partitici e clientelari, motivate alla compravendita del consenso e foraggiate da finanziamenti decisi in maniera arbitraria dalle forze politiche presenti negli organi istituzionali, secondo i criteri ispirati dal manuale Cencelli. Come nel caso del volontariato, settore disciplinato da una recente legge quadro, si evidenzia dunque la necessità di porre ordine nell'ambito dell'associazionismo sociale. Tale tipo di associazioni si differenzia da quelle di volontariato per la caratteristica di non fornire specifiche prestazioni a terzi soggetti (come avviene per esempio per chi opera nel campo dell'handicap, dell'emarginazione, eccetera) ma di rappresentare comunque interessi diffusi, meritevoli di tutela in svariati campi (culturale, morale, eccetera), contribuendo in maniera significativa a garantire il diritto dei cittadini

ad espletare la loro personalità negli ambiti consentiti e contribuendo in maniera positiva alla maturazione della civile convivenza. Entrambi i generi di formazione sociale (volontariato e associazionismo) sono caratterizzati dall'assenza di finalità di lucro. Pare dunque indispensabile, allo scopo di garantire il funzionamento e l'indipendenza di quelle associazioni ritenute idonee e meritevoli, in quanto rispondenti a precisi requisiti, predisporre meccanismi di finanziamento similari a quelli stabiliti per le associazioni di volontariato.

Si istituisce così un fondo regionale di sussidio e incentivazione delle attività delle associazioni, quale forma di finanziamento pubblico per sostenere, con durata quinquennale, la realizzazione di servizi di sostegno alle varie realtà associative. Al finanziamento pubblico si associano, in qualità di sostegno diretto dei cittadini alle associazioni, anche gli atti di liberalità, che godono giustamente di detrazioni d'imposta e dell'accantonamento di una aliquota sulla dichiarazione dei redditi, la cui destinazione tra le varie associazioni sia lasciata alla preferenza espressa dal contribuente. Fondamentale rimane, comunque, la creazione delle commissioni regionali per la programmazione e lo sviluppo dell'associazionismo, che assicurano un maggiore accordo tra corpo sociale, istituzioni e realtà associative. Alle singole commissioni spetta il compito di vagliare le iscrizioni a ciascun albo regionale, accertandone la natura non fittizia, porre in essere progetti di informatizzazione e banche dati, promuovere corsi di formazione e convenzioni con istituti assicurativi e bancari, nonché curare un repertorio regionale delle associazioni che sia in grado di offrire un quadro il più preciso possibile dell'entità delle stesse. Considerato il fatto che la consapevolezza individuale e la coscienza collettiva tendono a far emergere sempre più l'esigenza di gestire insieme il proprio destino, una legge quadro sull'associazionismo appare fondamentale per la piena applicazione del principio costituzionale della partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale e sociale della Nazione.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce ai cittadini il diritto di costituire associazioni senza scopo di lucro per il perseguimento delle finalità relative al soddisfacimento di necessità morali ed intellettuali, nel quadro di un sostanziale miglioramento della qualità della vita.

ART. 2.

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere ed incrementare nuove forme associative e rafforzare quelle esistenti, relativamente alle finalità di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. Le associazioni di cui all'articolo 1 svolgono la loro attività senza fine di lucro e sono dotate di un ordinamento interno ispirato a criteri di democraticità, secondo quanto previsto dallo statuto e dall'atto costitutivo, da redigersi per atto pubblico, secondo quanto indicato dall'allegato A alla presente legge.

2. Le associazioni di cui all'articolo 1 traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

*a*) contributi degli aderenti;

*b*) donazioni e lasciti testamentari;

*c*) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

*d*) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche per attività svolte nell'ambito dei fini statutari;

*e*) entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento.

3. Le risorse di cui al comma 2 devono essere annotate e documentate su di un apposito registro nominativo, custodito presso la presidenza regionale dell'associazione. I bilanci e lo stato patrimoniale dell'associazione devono essere conformi ai modelli di cui all'allegato B alla presente legge.

4. La partecipazione dell'associazione a competizioni elettorali in proprio o in appoggio a candidati di partiti o movimenti politici comporta la cancellazione d'ufficio dal registro di cui al comma 3 e la perdita dei benefici di cui alla presente legge.

ART. 4.

1. Sono considerate associazioni senza scopo di lucro, e conseguentemente ammesse ai benefici di cui alla presente legge, associazioni che, nel possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 3, sono ritenute idonee all'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5, comma 4.

ART. 5.

1. Con decreto del presidente della giunta regionale è istituita la commissione regionale per la programmazione e lo sviluppo dell'associazionismo, di seguito denominata « commissione », presieduta dallo stesso presidente, ovvero da un suo delegato. La commissione è composta, in qualità di membri di diritto, dagli assessori regionali competenti per l'assistenza e la sicurezza sociale, la sanità, la cultura, l'ambiente e l'ecologia, l'istruzione e la formazione professionale, il coordinamento per l'occupazione e le attività produttive, ovvero da loro delegati.

2. Ai lavori della commissione partecipano, in qualità di membri supplenti, un numero non inferiore a sei rappresentanti

di ordini o di organizzazioni professionali particolarmente interessate ad un argomento iscritto all'ordine del giorno. Con lo stesso criterio sono chiamati a partecipare ai lavori della commissione i rappresentanti di facoltà universitarie presenti sul territorio regionale, designati dagli stessi atenei. I membri supplenti partecipano solo per lavori che riguardano la questione per la quale sono stati invitati, con identiche prerogative dei membri di diritto.

3. I membri supplenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale su proposta delle associazioni.

4. È istituito l'albo regionale delle associazioni di cui alla presente legge. Alla commissione spetta il compito di vagliare, trimestralmente, le richieste di iscrizione all'albo regionale da parte delle associazioni, in base ai criteri stabiliti dalla presente legge. A tal fine le associazioni interessate provvedono a far pervenire alla commissione la documentazione concernente l'avvenuta costituzione, corredata dallo statuto e dall'indicazione degli organi, dal numero dei soci e dall'indirizzo delle sedi sul territorio della regione.

5. La Commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

*a*) approfondimento e studio delle problematiche connesse all'organizzazione, allo sviluppo e alla diffusione dell'associazionismo sul territorio della regione;

*b*) conservazione dell'albo regionale delle associazioni;

*c*) sostegno a progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;

*d*) promozione e aggiornamento di un repertorio regionale dell'associazionismo, con lo scopo di offrire un quadro preciso e fedele della presenza sul territorio delle associazioni;

*e)* promozione di corsi di formazione e di aggiornamento per materie attinenti alle competenze di cui alla presente legge,

mediante collaborazioni ovvero convenzioni con facoltà universitarie;

*f*) stipula di apposite convenzioni con istituti bancari ed assicurativi ed altri soggetti idonei, al fine esclusivo della promozione e del sostegno delle varie realtà associative;

*g*) gestione e controllo finanziario del fondo regionale di cui all'articolo 7.

ART. 6.

1. La commissione comunica semetralmente al consiglio regionale i nomi delle associazioni che beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui agli articoli 7 e 8.

2. La commissione, al fine di garantire il regolare svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di strumenti contrattuali e di personale, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

ART. 7.

1. Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 5 è istituito un fondo regionale di sussidio ed incentivazione delle attività delle associazioni.

2. Beneficiano di finanziamento a carico del fondo di cui al comma 1 le associazioni iscritte all'albo regionale.

3. Il fondo ha durata quinquennale ed è finalizzato alla realizzazione di servizi di sostegno alle varie realtà associative, attraverso le strutture e i servizi degli enti locali, allo scopo di assistere le associazioni nella programmazione delle attività.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993, una quota pari all'1 per mille del gettito complessivo annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, è

destinata al finanziamento di iniziative degli enti e delle associazioni di cui alla presente legge che ne facciano richiesta.

5. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritto un fondo determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura dell'1,75 per mille del previsto gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 8.

1. Le associazioni aventi carattere nazionale ricevono i contributi ed i finanziamenti di cui alla presente legge tramite le proprie sedi e delegazioni operanti nelle regioni che erogano il contributo stesso.

2. Per operazioni di riqualificazione funzionale, di sistemazione logistica o di destinazione d'uso di immobili e attrezzature sono ammessi contributi suppletivi, limitatamente ai primi tre esercizi finanziari, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I criteri di attribuzione dei contributi di cui al comma 2, definiti dalla commissione, devono tendere all'alleggerimento degli oneri di funzionamento delle sedi regionali ed alla riqualificazione del personale.

ART. 9.

1. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. A partire dalla dichiarazione dei redditi prodotti nel 1993 è concesso, nel limite di lire 2 milioni annui, un onere deducibile pari al 100 per cento delle erogazioni liberali in denaro, effettuate nell'anno al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi, a favore di enti che svolgano attività associative iscritti nei rispettivi albi regionali. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mini-

stro del tesoro, sono disciplinate le modalità di erogazione e dei relativi controlli ».

ART. 10 .

1. Con scadenza annuale le associazioni provvedono a presentare alla commissione un rendiconto analitico degli impieghi effettuati, una relazione sull'attività svolta o il cui svolgimento è previsto per l'anno successivo, copia del bilancio consuntivo per l'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno successivo, approvati dagli organi statutari.

2. La mancata presentazione dei documenti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dell'associazione in questione dall'albo regionale. Il relativo provvedimento è notificato all'associazione interessata con lettera raccomandata.

ART. 11 .

1. Le associazioni di nuova istituzione, che rispondono ai requisiti previsti dagli articoli 1 e 3, possono ottenere l'iscrizione negli albi regionali presentando alla commissione la documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 5, relativamente al periodo pregresso delle loro attività, ancorché inferiore a dodici mesi. Mediante l'iscrizione agli albi regionali, tali associazioni possono beneficiare di atti di liberalità alle condizioni previste dall'articolo 9, pur rimanendo escluse, fino al compimento dei dodici mesi di attività, dalla possibilità di godere dei restanti benefici previsti dalla presente legge.

ART. 12 .

1. L'onere relativo al finanziamento delle attività previste dalla presente legge è valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A
*(Articolo 3, comma 1)*

## ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO ASSOCIATIVO DA REDIGERE CON ATTO PUBBLICO

*a)* Denominazione dell'associazione.

La denominazione deve essere originale e di conseguenza diversa da quella di altre realtà associative iscritte all'albo regionale.

*b)* Scopo.

Lo scopo deve essere innanzitutto lecito, e comunque mai di carattere economico, non potendo avere fine di lucro.

*c)* Patrimonio.

Il patrimonio deve essere costituito inizialmente con quote associative ed è destinato successivamente ad evolversi con l'attività associativa, con i contributi associativi, contributi privati e pubblici, liberalità, eccetera.

*d)* Sede.

La certezza nell'identificazione dell'associazione comporta l'esigenza della indicazione della sede legale.

*e)* Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione

Le esigenze specifiche delle realtà associative, pur variando di caso in caso, non dovranno escludere in sede organizzativa l'assemblea degli iscritti e il consiglio direttivo. Appare auspicabile la presenza di un collegio dei revisori dei conti. L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta in un anno per l'approvazione del bilancio preventivo. Compiti dell'assemblea sono:

in sede ordinaria:

1) l'approvazione dei bilanci e di consuntivi:

2) la nomina dei membri sia del consiglio direttivo sia del collegio dei revisori e di altri eventuali organi associativi;

3) la determinazione delle quote di ammissione e dei contributi associativi;

4) la delibera su argomenti di carattere sempre ordinario, sottoposti dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

1) la delibera di scioglimento dell'associazione;

2) la delibera su modifiche dello statuto;

3) la delibera di trasferimento della sede dell'associazione;

4) la delibera su argomenti di carattere sempre straordinario, sottoposti dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

1) convocare l'assemblea almeno una volta l'anno;

2) nominare il presidente del consiglio direttivo;

3) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione;

4) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;

5) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziaria che ecceda l'ordinaria amministrazione;

6) deliberare l'accettazione di domande per l'ammissione di nuovi soci.

*f)* diritti e obblighi degli associati

Lo statuto dovrà tener conto e salvaguardare i diritti e gli obblighi degli associati, quali quello di partecipare alle assemblee, di voto e di recesso, eccetera. Tra gli obblighi sono da includersi l'obbligo dei conferimenti delle quote associative, dei contributi straordinari di prestazioni di lavoro, eccetera.

*g)* condizioni per l'ammissione degli associati

Lo statuto deve prevedere le condizioni in virtù delle quali gli associati sono ammessi, definendosi i requisiti soggettivi e oggettivi.

ALLEGATO B
*(Articolo 3, comma 3)*

## BILANCI CONSUNTIVI ANNUALI

### RENDICONTO ECONOMICO

| *Oneri* | *Proventi* |
|---|---|
| Rimanenze iniziali ..... | Quote associative ordinarie ..... |
| Acquisti di materiale ..... | Contributi associativi ..... |
| Costi del personale ..... | Contributi diversi ..... |
| Prestazioni di terzi ..... | Proventi per servizi ..... |
| Consumi e canoni ..... | Proventi per cessioni ..... |
| Spese generali ..... | Altri proventi diversi ..... |
| Altri oneri vari ..... | Interessi attivi ..... |
| Interessi passivi ..... | Sopravvenienze attive ..... |
| Sopravvenienze passive ..... | Rimanenze finali ..... |
| Ammortamenti ..... | |
| Accantonamenti ..... | |
| TOTALI ONERI ..... | TOTALI PROVENTI ..... |
| ECCEDENZA ATTIVA ..... | |
| TOTALE A PAREGGIO ..... | TOTALE A PAREGGIO ..... |

### STATO PATRIMONIALE

| *Attività* | *Passività* |
|---|---|
| Attività correnti: | Passività correnti: |
| Crediti verso associati ..... | |
| Crediti verso terzi..... | |
| Crediti diversi ..... | Debiti verso fornitori ..... |
| Clienti per servizi ..... | Debiti verso banche ..... |
| Titoli a reddito fisso ..... | Debiti diversi ..... |
| Banche e c/c postali ..... | Ratei e risconti passivi..... |

*Segue:* ALLEGATO B
*(Articolo 3, comma 3)*

## STATO PATRIMONIALE

| *Attività* | *Passività* |
|---|---|
| Cassa ..... | Passività non correnti: |
| Ratei e risconti attivi ..... | Fondo ammortamento impianti e attrezzature ..... |
| Attività non correnti: | Fondo ammortamento automezzi ..... |
| Immobili ..... | Fondo ammortamento mobili e arredi ..... |
| Impianti e attrezzature varie ..... | Fondo trattamento fine rapporto |
| Automezzi ..... | Fondo patrimoniale ..... |
| Mobili e arredi ..... | TOTALE PASSIVITÀ ..... |
| TOTALE ATTIVITÀ ..... | ECCEDENZA ATTIVA ..... |
| TOTALE A PAREGGIO ..... | TOTALE A PAREGGIO ..... |
| CONTI D'ORDINE ..... | CONTI D'ORDINE ..... |

## REGISTRO ENTRATE

| SOGGETTO EROGATORE | Importo | Data | Iniziativa a cui si riferisce l'entrata |
|---|---|---|---|
| | | | |

.....

.....

.....

.....

.....

.....